

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Il rendiconto di un'associazione sportiva dilettantistica

1. Il rendiconto

L'art.5, 2° comma, del D.Lgs. 460/97 prevede per le associazioni sportive l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Tale obbligo di cui sopra viene riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non commerciale.

Si chiarisce che la redazione di un apposito rendiconto soddisfa l'obbligo economico-finanziario, previsto dalla normativa in materia di associazioni sportive. Tale rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione dell'associazione. Deve trattarsi di un documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata.

La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal Dpr n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, da parte dell'assemblea dei soci, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir citato.

È importante evidenziare che, di concerto con la redazione del rendiconto annuale, l'associazione, qualora abbia posto in essere attività di raccolta pubblica di fondi, ha l'obbligo di redigere un apposito rendiconto di tali attività.

Tutto ciò al fine di controllare in modo efficace sia le modalità di reperimento sia quelle di impiego dei predetti fondi.

Il rendiconto deve illustrare in modo chiaro, dettagliato e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi non imponibili. Può essere trascritto sul libro dei verbali delle assemblee dell'associazione oppure sul registro dei rendiconti (libro inventari). Si rileva l'opportunità di accompagnare il rendiconto di gestione, con una breve relazione illustrativa di tutte le singole voci delle entrate e delle uscite che compongono lo stesso, con un breve commento di tutte le attività istituzionali e commerciali poste in essere e, con una sintesi della programmazione futura della vita associativa.

La guida al contribuente n.8/99, redatta dal Ministero delle Finanze, ha elaborato uno schema di rendiconto delle entrate e delle uscite.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Tale documento, che si ripropone nella sua interezza, potrebbe essere utilizzato dalle associazioni sportive per adempiere a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 460/97.

Tale rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta del Consiglio Direttivo e, conservato, ai fini fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce.

Il documento contabile associativo dovrà, successivamente, essere approvato dall'assemblea dei soci nei tempi previsti dallo statuto sociale.

Di seguito mostriamo un modello di rendiconto:

BILANCIO CONSUNTIVO
ENTRATE

QUOTE SOCIALE
CONTRIBUTI EE.LL.
SPONSORIZZAZIONI
PUBBLICITA'
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE

USCITE

LOCAZIONI
UTENZE TELEFONICHE
UTENZE ENERGETICHE
UTENZE VARIE
SPESE VARIE
VITTO E ALLOGGIO
VIAGGI
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
ATTREZZATURE SPORTIVE
ARTICOLI E MATERIE SPORTIVO
AFFILIAZIONE
TESSERAMENTI
LICENZE FEDERALI
ISCRIZIONI GARE/CAMPIONATI
TASSE FEDERALI VARIE
RIMBORSI FORF. L. 342/2000
INDENNITA' DI TRASFERTA L. 342/2000
COMPENSI L. 342/2000
PREMI L. 342/2000
TOTALE USCITE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

2. La redazione del rendiconto economico finanziario

Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

In relazione all'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario, la C.M. 12.5.98 n.124/E fornisce i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali.

In particolare la C.M. 12.5.98 n. 124/E ha chiarito che:

- l'obbligo sussiste indipendentemente dal regime contabile adottato dall'associazione (ordinario o semplificato);
- il rendiconto deve essere riferito sia all'attività istituzionale che a quella commerciale eventualmente esercitata;
- il rendiconto deve evidenziare anche l'attività decommercializzata;
- il rendiconto, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- la redazione del bilancio soddisfa comunque anche l'obbligo del rendiconto in esame;
- la mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità, contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR.